



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 18 febbraio 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Agrigento
V. Mazzini, 205
92100 Agrigento**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 37/2022 Incompatibilità Imprenditore agricolo con qualifica IAP.

Con il quesito del 4 febbraio, l'Ordine chiede di sapere se un iscritta che sia titolare di impresa agricola per proprio conto e abbia assunto la qualifica di imprenditore agricolo professionale (di seguito IAP) versi in una situazione di incompatibilità considerato che le disposizioni di riferimento prevedono che per le zone svantaggiate il requisito relativo alla percentuale del tempo dedicato all'attività agricola (che rappresenta uno dei requisiti per acquisire la qualifica di IAP) sia il 25% e non il 50%.

Come noto l'art. 4 comma 1, lett. c), del d.lgs. 139/2005 dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e *"l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti"*. Come può osservarsi, la norma stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio.

Si evidenzia altresì che l'incompatibilità è esclusa se (art. 4, co. 2) *"l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico"*. Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa. Nel caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), infatti, l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Alla luce di tali disposizioni, le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 139/2005 del CNDCEC, come aggiornate nel 2012, hanno in tal senso chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo). In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa, le citate Note interpretative hanno fatto riferimento alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 99/2004 che individua come tale il soggetto che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole¹ almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Le Note hanno infatti evidenziato che, laddove l'imprenditore agricolo abbia assunto la qualifica di IAP, l'esercizio dell'attività non potrà in nessun caso considerarsi di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo.

A tal riguardo ai fini dell'esclusione dell'incompatibilità non rileva in alcun modo la circostanza che, in alcune zone geografiche definite dalla legge come 'svantaggiate', ai fini dell'assunzione della qualifica di IAP, il requisito del tempo dedicato all'attività agricola sia del 25% invece che del 50%, poiché anche in tali casi trattasi di soggetti imprenditoriali che svolgono attività agricola dalla quale percepiscono la maggior parte del proprio reddito; la prevalenza della provenienza del reddito dallo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, infatti, induce a escludere che essa venga svolta ai soli fini conservativi o di mero godimento. In altri termini, laddove un iscritto rivesta la qualifica di IAP, la relativa attività d'impresa agricola risulterà sempre incompatibile con l'esercizio della professione.

Cordiali saluti.


Rosario Giorgio Costa


Paolo Giugliano


Maria Rachele Vigani

¹ Tali attività sono individuate dall'art. 2135 c.c.